

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	
	U.O. Patrimonio Gare e Servizi	
	Reg. 70/2023	C.F./P.IVA 01310860505
	SCRITTURA PRIVATA	
	Esente da registrazione in termine fisso, da registrarsi in caso d’uso (artt.5 e 40 del DPR n.131 del 26/04/86 e parte II art.1 lett.b) della tariffa).	
	Convenzione per la stipula di un Accordo quadro con unico operatore economico, per l’affidamento dei lavori e servizi accessori per l’adeguamento e messa a norma delle strutture edili ed affini degli immobili dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP) – CIG A003CFE5E6.	
	TRA	
	L’Ing. Luca Tozzi, C.F. TZZLCU76R15E625V, non in proprio, ma in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente Ingegnere della U.O. Riqualificazione Edifici Esistenti e Antincendio, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione n° 1039 del 08/11/2023, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana con sede legale in Pisa, Via Roma, n. 67 codice fiscale e partita IVA 01310860505, che nel contesto del presente Accordo Quadro verrà chiamata per brevità “AOUP”.	
	E	
	L’appaltatore (impresa singola), Colombani Costruzioni S.r.l., con sede legale in Pisa (PI), 56121 - Via A.E. Breccia 8, codice fiscale / partita IVA 01722080502, rappresentata dal Sig. Giovanni Malasoma nato/a a [omissis], in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, risultato aggiudicatario, che nel contesto del presente Accordo Quadro verrà chiamato per bre-	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” vità «appaltatore».	
	PREMESSO	
	- che con Deliberazione n. 782 del 28/08/2023, è stata avviata la procedura ne-	
	goziata ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.b) del D.L.76/2020 convertito con L. 120/20	
	modificato con D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021 per la conclusione di	
	un accordo quadro con unico operatore economico, ex art. 59 D.Lgs. 36/2023,	
	per l’affidamento dei lavori per l’adeguamento e la messa a norma delle	
	strutture edili ed affini degli immobili di proprietà o in uso all’Azienda	
	Ospedaliero Universitaria Pisana e dei relativi servizi accessori, mediante	
	consultazione di almeno dieci operatori economici qualificati per la specifica	
	prestazione ed individuati nell’apposito elenco Fornitori dell’AOUP, tra le im-	
	prese in possesso della categoria OG1 classifica III;	
	- che al termine della procedura di cui sopra, con Delibera del Direttore Gene-	
	rale n. 1039 del 08/11/2023, l’accordo quadro è stato aggiudicato, sulla base	
	del criterio del prezzo più basso, all’operatore economico sunnominato, che ha	
	offerto il seguente ribasso percentuale: 20,560 %;	
	- che non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 18 c. 3 del D.Lgs.	
	36/2023, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del medesimo Decreto;	
	- che, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020, la cui vigenza fino al 31/12/2023 è	
	stabilita dall’art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, trat-	
	tandosi di appalto in parte finanziato dal PNRR, si è proceduto	
	all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese	
	dall’aggiudicatario in sede di gara;	
	- che, avviata la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, i controlli	
	sono ancora in corso;	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	- che la stipula del presente Accordo Quadro non obbliga l’AOUP a conclude-	
	re i “contratti specifici” e, conseguentemente, ad affidare i relativi lavori, trat-	
	tandosi di contratto normativo;	
	-che, con il presente accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condi-	
	zioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare i	
	contratti specifici;	
	- che sull’appaltatore grava l’obbligo di assumere le prestazioni affidate qualo-	
	ra richieste dall’AOUP alle condizioni definite nell’accordo quadro entro	
	l’importo massimo previsto e per tutta la durata del presente Accordo Quadro	
	- che i singoli contratti specifici vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’AOUP	
	e l’appaltatore secondo le modalità e i termini indicati in seguito. Nei predetti	
	contratti specifici saranno indicati, tra le altre cose, l’esatto importo delle pre-	
	stazioni richieste, la tipologia, la durata e il luogo di esecuzione;	
	- che l’appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a	
	eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, alle condizioni,	
	modalità e termini stabiliti nel presente atto;	
	- che l’appaltatore ha dichiarato di avere esaminato lo schema di Accordo	
	Quadro, il Capitolato, la lettera d’invito e tutte le circostanze generali e parti-	
	colari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni	
	di contratto e sull’esecuzione delle prestazioni e di avere giudicato le attività	
	stesse realizzabili (ove si concretizzi la necessità), i prezzi remunerativi e tali	
	da consentire i ribassi offerti;	
	- che l’appaltatore ha dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto;	
	- che l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipu-	
	la del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	- che l’Impresa ha costituito il Gruppo di coordinamento e controllo (GCC)	
	composto dalle seguenti figure professionali: Project Manager – detto anche	
	Direttore Tecnico – [omissis] e Capo cantiere [omissis];	
	- che l’imposta di bollo per il presente atto è stata assolta in modalità telemati-	
	ca tramite pagamento con apposito modulo, la cui ricevuta è conservata in atti.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	
	1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel presente Accordo Quadro,	
	costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro,	
	pur non allegati:	
	- DUVRI compilato dall’appaltatore;	
	- Offerta Economica dell’appaltatore.	
	3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia	
	di appalti di lavori pubblici servizi e forniture e in particolare:	
	a) il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche	
	e integrazioni, per le parti già in vigore alla data di invio lettera d’invito;	
	b) il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche	
	e integrazioni, per le parti ancora in vigore alla data di invio lettera d’invito;	
	c) Il Decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge	
	n. 108 del 2021, il Decreto-legge n. 1324 del 2023, nonché le specifiche di-	
	sposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione	
	degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale inte-	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	grato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del	
	Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;	
	d) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli ancora in vigore	
	alla data di invio lettera di invito).	
	e) il Testo Unico Sicurezza approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n.	
	81 e s.m.i., con i relativi allegati.	
	ART. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	
	1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento dei Lavori e servi-	
	zi accessori per l’adeguamento e la messa a norma delle strutture edili ed	
	affini degli edifici dell’AOUP.	
	2. L’Accordo Quadro pertanto regola i Contratti specifici che verranno	
	aggiudicati all’appaltatore selezionato nell’ambito della procedura di cui	
	all’art. 59 D.Lgs. 36/2023 durante il periodo temporale previsto dal medesimo	
	Accordo.	
	3. All’interno degli edifici interessati dagli interventi, l’appaltatore dovrà adot-	
	tare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed ese-	
	guire le prestazioni e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i	
	minori disagi possibili al funzionamento delle strutture sanitarie.	
	4. Ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 36/2023 l’Accordo Quadro ha per oggetto le re-	
	gole generali di intesa tra l’AOUP e l’appaltatore selezionato a seguito di pro-	
	cedura di gara.	
	5. Le prestazioni dovranno essere svolte nella misura richiesta	
	dall’Amministrazione mediante i contratti specifici sino alla concorrenza	
	dell’importo massimo.	
	6. L’appaltatore prende atto e accetta che le Richieste di Preventivo e i contrat-	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	ti specifici potranno essere inviati dall’Amministrazione in una delle modalità	
	seguenti: via Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo anche	
	elettronico o consegnati a mano e/o secondo le modalità previste e offerte con	
	il servizio tecnico/gestionale.	
	7. Le predette prestazioni dovranno essere rese con le modalità e alle condi-	
	zioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato.	
	Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori condizioni contenute nei contrat-	
	ti specifici e nel Verbale di Consegna.	
	8. Le prestazioni di cui al presente articolo saranno descritte e compiutamente	
	disciplinate nei documenti che costituiranno il Contratto specifico emesso	
	dall’Amministrazione, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato.	
	9. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel	
	periodo di durata dell’Accordo Quadro, l’esecuzione di prestazioni aventi il	
	medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l’Impresa possa	
	avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.	
	ART. 3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO	
	1. Il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati nel corso	
	della durata dell’Accordo Quadro ammonta a complessivi 930.000,00 euro	
	IVA esclusa, compresi i costi della sicurezza per rischi interferenziali.	
	Il valore massimo stimato dei servizi accessori che potranno essere affidati	
	nel corso della durata dell’Accordo Quadro ammonta a complessivi 60.000,00	
	euro oneri contributivi inclusi e IVA esclusa.	
	L’importo di ciascun contratto specifico è dato dalle seguenti tipologie di pre-	
	stazioni:	
	a) dell’importo dei lavori come risultante dal computo metrico estima-	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	tivo/perizia di spesa, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui	
	prezzi unitari, offerto/i in sede di gara.	
	b) dell’importo dei relativi costi per la sicurezza nel cantiere.	
	c) dell’importo dei servizi accessori come risultante dall’applicazione di quan-	
	to stabilito nel Capitolato al quale deve essere applicato il ribasso percentuale	
	offerto in sede di gara, fatto salvo il diritto all’equo compenso di cui al-	
	la Legge 21 aprile 2023, n. 49.	
	2. L'AOUP non assume alcun impegno, e l'appaltatore non vanta alcun diritto	
	in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’accordo quadro che	
	è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concor-	
	renti e costituzione delle garanzie; l'appaltatore non potrà pertanto avanzare	
	alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti specifici	
	nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel	
	caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, non dovesse essere stipu-	
	lato alcun contratto specifico (quindi non ordinata alcuna prestazione) o do-	
	vessero essere stipulati contratti specifici (quindi ordinate prestazioni per im-	
	porti complessivamente inferiori all’importo massimo previsto);	
	3. L'appaltatore dà atto di essere perfettamente edotto di quanto espressamente	
	disciplinato nel comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.	
	4. L'appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione delle prestazioni che, in	
	base al presente Accordo Quadro, saranno richieste e ordinate mediante emis-	
	sione dei contratti specifici, qualunque risulti essere l’importo di ciascuno di	
	essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.	
	ART. 4 DURATA	
	1. L’Accordo Quadro ha la durata di <u>36 mesi</u> a decorrere dalla data di sotto-	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	scrizione del verbale di avvio del primo contratto attuativo e terminerà alla	
	scadenza senza che l’AOUP comunichi disdetta alcuna. L’AOUP inoltre si ri-	
	serva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo Quadro prima della	
	scadenza del termine nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo	
	dell’accordo medesimo. Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione	
	dello stesso per esaurimento dell’intera somma prevista, l’appaltatore, nel caso	
	in cui vi siano lavori in corso, dovrà provvedere a completare gli stessi, in	
	ogni loro parte a perfetta regola d’arte. I singoli contratti specifici avranno la	
	durata prevista nel relativo crono programma.	
	2. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi	
	l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni Contratto Specifico, l’appaltatore	
	sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa	
	essere garantita la sicurezza nei cantieri.	
	ART. 5 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA	
	1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni in esso contenute e	
	dagli atti, dai documenti e dalle norme di legge nel medesimo richiamati.	
	2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Accordo Quadro e in	
	altri atti, prevarranno le previsioni contenute nel presente Accordo Quadro.	
	3. I Contratti specifici, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:	
	a) dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione	
	integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Impresa relativamente alle attivi-	
	tà e prestazioni contrattuali;	
	b) dalle norme indicate all’art. 1 comma 3° e da ogni altra disposizione legisla-	
	tiva e regolamentare applicabile;	
	4. Le clausole del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi sono sosti-	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	tuite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carat-	
	tere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenute, se così è di-	
	sposto.	
	ART. 6 LUOGHI NEI QUALI SI SVOLGERANNO I LAVORI	
	1. I contratti specifici potranno fare riferimento indifferentemente a tutti gli	
	edifici della AOUP situati negli Stabilimenti di S.Chiara e Cisanello di cui agli	
	elaborati allegati al Capitolato (Allegato 1 e 2) nonché negli altri immobili di	
	proprietà dell’AOUP.	
	2. L'Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni immobili che doves-	
	sero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Amministrazione a qualsia-	
	si titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta	
	la sua durata, pertanto l’appaltatore si impegna a prestare le attività oggetto	
	dell’Accordo Quadro nei luoghi indicati dall’Amministrazione nel contratto	
	specifico, in qualunque immobile situato nel territorio di competenza	
	dell’Amministrazione, senza poter avanzare pretese di maggiori o diversi	
	compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.	
	ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE	
	1.Le prestazioni oggetto di ciascun contratto specifico dovranno essere esegui-	
	te dall’Impresa con le modalità stabilite nel Capitolato ed esattamente nei luo-	
	ghi indicati nei contratti specifici, pena l’applicazione delle penali stabilite nel	
	Capitolato; inoltre dovranno essere rispettate le ulteriori condizioni contenute	
	nei contratti specifici e nel verbale di Consegna.	
	ART. 8 ESECUZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI	
	1. I servizi accessori previsti dal presente Accordo Quadro devono essere svol-	
	ti, come dichiarato dall’appaltatore in sede di gara, dai seguenti professionisti,	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	per le tipologie di servizio individuate:	
	a. Coordinatore sicurezza: Ing. Virginia Govi , nata a [omissis];	
	b. Professionista antincendio: P.I. Grifoni Alberto , nato a [omissis];	
	c. Servizi di progettazione di cui al punto 4 del paragrafo 6 della lettera	
	d’invito: Ing. Andrea Gracci , [omissis].	
	2. I professionisti sono retribuiti direttamente da parte dell’appaltatore, a fron-	
	te dei rapporti contrattuali esistenti tra loro.	
	ART. 9 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL ' APPALTATORE,	
	TECNICO DI GESTIONE E DIREZIONE DI CANTIERE	
	1. L’affidatario dell’Accordo Quadro deve eleggere domicilio ai sensi e nei	
	modi di cui all’articolo 7.9 del Capitolato; a tale domicilio si intendono ritual-	
	mente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra no-	
	tificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro.	
	2. Per la nomina e per l’individuazione delle competenze del Direttore Tecnico	
	e del Capo cantiere, si rinvia all’art. 2.8 del Capitolato allegato.	
	3. Il Direttore tecnico, il Capo cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fa-	
	se di esecuzione, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispet-	
	to, da parte dell’Impresa impegnata nell’esecuzione dei lavori, delle norme in	
	materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.	
	ART. 10 SEDE OPERATIVA	
	1.L’Affidatario dell’Accordo Quadro si impegna a costituire, qualora non ne	
	sia già dotato, una sede operativa stabilmente funzionante distante fino ad un	
	massimo di 30 chilometri dallo Stabilimento Ospedaliero di Cisanello, entro il	
	termine tassativo di 10 giorni dalla data della sottoscrizione del presente Ac-	
	cordo Quadro.	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	2. Il mancato allestimento della sede come sopra descritta entro il termine pre-	
	visto oppure l’allestimento di una sede raggiungibile con tempi di percorrenza	
	superiori a quelli indicati in offerta, calcolati con il programma Google Maps,	
	comporterà la risoluzione dell’Accordo Quadro per grave inadempimento con-	
	trattuale ai sensi dell’art. 7.8 del Capitolato.	
	ART. 11 PAGAMENTI	
	1. Si rimanda all’articolo 6.3 del Capitolato.	
	ART.12 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI	
	1. Le parti si impegnano al rispetto degli adempimenti di cui alla L.136/2010	
	inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal “Piano con-	
	tro le mafie” e nello specifico agli obblighi di cui all’art. 3 della L.136/10.	
	2. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di ces-	
	sione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario e il luogo di	
	pagamento delle somme cedute, e che in difetto della suddetta dichiarazione	
	nessuna responsabilità può attribuirsi alla AOUP per pagamenti a persone non	
	autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta	
	alle disposizioni dell’art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Al-	
	legato II.14.	
	3. L’appaltatore si impegna ad emettere nei confronti della stazione appaltante	
	fatture elettroniche contenenti obbligatoriamente il CIG A003CFE5E6, il	
	CIG derivato e il CUP relativi ai singoli contratti specifici, a cui le medesime	
	sono riferite.	
	4. La persona delegata ad operare sui conti correnti bancari dell’appaltatore è:	
	<i>[omissis]</i> .	
	5. L’appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ed in particolare	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	alla UO Gestioni Economiche e Finanziarie mediante PEC al seguente indiriz-	
	zo: pec-aoupisana@legalmail.it eventuali variazioni relative ai conti correnti	
	già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
	ART. 13 PENALI	
	1. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e	
	nel contratto specifico comporterà l’applicazione delle penali di cui al Capito-	
	lato, da contabilizzarsi di norma in detrazione in occasione del pagamento	
	immediatamente successivo al verificarsi della violazione. Le penali non po-	
	tranno comunque superare il 10% (dieci percento) dell’importo del singolo	
	contratto specifico, pena la risoluzione del medesimo.	
	2. Per la disciplina specifica delle penali si rinvia a quanto disposto all'art. 7.17	
	del Capitolato.	
	ART. 14 CAUZIONE e GARANZIE	
	1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Impresa con la stipu-	
	la del presente Accordo Quadro e dei Contratti specifici, l’Impresa medesima	
	ha prestato cauzione definitiva rilasciata da [omissis], il tutto secondo le mo-	
	dalità e condizioni stabilite nel Capitolato all’art. 7.13.	
	2. L’impresa ha prestato Polizza assicurativa per le garanzie All Risks ed RCT	
	ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, redatta secondo le specifi-	
	che previsioni dell’art. 7.13.d del Capitolato, rilasciata da [omissis] 3. Per gli	
	obblighi assicurativi a carico dell’Impresa per l’esecuzione dei lavori e dei	
	professionisti per l’esecuzione dei servizi accessori si rinvia all’art. 7.13 del	
	Capitolato.	
	ART. 15 SUBAPPALTO	
	1. L’Accordo Quadro e i contratti specifici non possono essere ceduti, a pena	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	di nullità.	
	2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del	
	Codice dei contratti, le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in se-	
	de di offerta e precisamente per la categoria OG1 possono essere subappaltate,	
	nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Codice.	
	ART. 16 RISOLUZIONE	
	1. Per la disciplina specifica delle cause di risoluzione si rinvia a quanto dispo-	
	sto dall'art. 7.21, 7.22 e 7.23 del Capitolato.	
	2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risolu-	
	zione dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti specifici saranno oggetto, da	
	parte dell’Amministrazione, di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorru-	
	zione (ANAC) e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai	
	sensi dell’art. 98, comma 5 del Codice dei contratti.	
	ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. L’immediata risoluzione automatica è stabilita in caso di esito negativo dei	
	controlli di legge ancora in corso, relativi ai requisiti degli artt. 94, 95, 96, 97,	
	98 del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	1. Il trattamento dati personali avviene in conformità delle disposizioni del	
	Reg.Europeo UE 2016/679 che ha modificato e integrato il D.Lgs. 30.6.2003,	
	n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): in relazione alle fi-	
	nalità del trattamento dei dati forniti dal contraente, gli stessi vengono acquisi-	
	ti ai soli fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adem-	
	pimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Il trattamento	
	dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a	
	memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a	
	quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di	
	volta in volta individuati. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospeda-	
	liero - Universitaria Pisana nella persona del Direttore Generale. Responsabile	
	interno del trattamento dei dati è individuato il Direttore della struttura respon-	
	sabile del contratto. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del	
	Dipartimento assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. Respon-	
	sabile della protezione dei dati (RPD): Consorzio Metis -Via Cosimo Ridolfi	
	6, Pisa 56124 - P.I. 01474230503 - Referente persona fisica: Avv. Filippo	
	Castagna - Via Roma, 67 - 56126 PISA - tel 050995879 – mail responsabile-	
	protezionedati@ao-pisa.toscana.it	
	2. L'appaltatore acconsente all'uso dei dati personali per quanto attinente	
	all'espletamento delle attività previste dal presente contratto. Per parte sua	
	l'appaltatore, con la stipula del contratto, assume gli obblighi previsti dal Co-	
	dice per la protezione dei dati personali, con riferimento a tutti i dati trattati	
	per l'espletamento del servizio.	
	ART. 19 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO	
	1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati (Capitola-	
	to) equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e	
	incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti	
	norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accet-	
	tazione di tutte le norme che regolano l'Accordo Quadro con i relativi allegati.	
	Art. 20 FALLIMENTO DELL'IMPRESA.	
	1. In caso di fallimento dell'Impresa, l'Amministrazione si avvale, a tutela dei	

	Copia per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”	
	propri interessi, di quanto disposto in materia dall’art. 124 del D.Lgs 36/2023.	
	ART. 21 CLAUSOLA FINALE	
	1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione	
	integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena co-	
	noscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare speci-	
	ficamente; qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati potrà aver	
	luogo esclusivamente mediante atto scritto; l’eventuale invalidità o	
	l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei contratti speci-	
	fici non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro comples-	
	so.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’ Accordo	
	Quadro o dei contratti specifici (o di parte di essi) da parte	
	dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla	
	stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere a	
	termini di legge.	
	3. Tutte le controversie saranno deferite alla giurisdizione ordinaria presso il	
	Foro di Pisa (si rinvia all’art. 7.18 del Capitolato).	
	4. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali	
	del rapporto tra le parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata	
	dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti	
	accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di con-	
	trasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua ese-	
	cuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per	
	iscritto.	
	L’APPALTATORE	L’A.O.U.P.

[illegible]